

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 126/29/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Immobiliare Bagni di Tivoli s.r.l. di Como, nell'ambito di un'operazione di lease - back, effettuata nel corso dell'anno 2004, cedeva il proprio complesso immobiliare alla "Banca Italease s.p.a." e "ING Lease Italia s.p.a." al prezzo di € 26.000.000,00, conservando la gestione successiva della locazione degli immobili ceduti.

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Como - a seguito di verifica fiscale operata da propri funzionari, ritenendo indeducibili alcune spese riferite a compensi professionali, emetteva un Avviso di Accertamento (n. R0V030400545) con cui effettuava nei confronti della predetta società, un recupero a tassazione di € 510.726,00, per l'anno d'imposta 2004.

In particolare, con espresso riferimento ai contenuti del Processo verbale di verifica, veniva contestato il costo, ritenuto eccessivo, delle seguenti parcelle:

- Parcella d'importo pari ad € 1.125.000,00 per consulenze prestate dal Dott. Gi. Bu., commercialista/socio.

La cifra esposta veniva ritenuta incongrua in relazione all'art. 45 della Tariffa Professionale. Sulla base del valore della pratica (€ 26 milioni), il limite massimo della tariffa non avrebbe potuto superare l'importo di € 739.273,48.

- Parcella d'importo pari ad € 125.000,00 per consulenze prestate dal Dott. Gi. Gi., commercialista/socio.

La società impugnava l'avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Como, contestandone i contenuti.

Con il ricorso venivano confutate le riprese dell'Ufficio e confermata la legittimità e la congruità delle parcelle sia in relazione alla complessa attività prestata dai commercialisti - soci, sia perché le medesime erano conformi alle tariffe per i dottori commercialisti.

La Commissione Tributaria Provinciale di Como, sezione n. 01, con sentenza n. 27, pronunciata nell'udienza del 01/12/2009, accoglieva il ricorso, sulla base di due considerazioni sostanziali: la prima, (...) il doversi constatare che i professionisti hanno integralmente dichiarato al fisco i compensi ottenuti, assolvendo le imposte personali sul reddito (...). Il Fisco ha cioè avuto un ragguardevole vantaggio nel tassare ai fini Irpef quando avrebbe potuto, in alternativa, tassare in capo alla società; la seconda, che, (...) in materia di tariffe professionali e per gli iscritti all'Albo dei Commercialisti vige la regola che quanto esposto in parcella, nonché la corretta imputazione delle prestazioni alle differenti voci tariffarie, possa essere verificata e validata dagli organismi rappresentativi di categoria, su richiesta dei terzi; ma non risulta che ciò sia avvenuto nella controversa fattispecie (...).

L'Ufficio con appello rituale confuta le conclusioni dei giudici di primo grado proponendo le medesime eccezioni già presentare nel corso del primo esame.

La ricorrente, con atto di controdeduzioni, sostiene la legittimità della sentenza di primo grado ed allega copia fattura, vistata per conformità dall'Ordine dei Commercialisti.

Sentite le parti presenti alla pubblica udienza, ed esaminata la documentazione acquisita agli atti, la Commissione, riunita in camera di consiglio, ritiene doversi respingere l'appello dell'Ufficio e confermare la sentenza dei giudici di primo grado.

Gli assunti dell'Ufficio, e comunque, i fatti rilevanti per l'applicazione delle norme invocate, si riconducono a:

- L'importo della parcella a fronte delle prestazioni rese dal Dott. Bu. è sproporzionata rispetto alla tariffa prevista dall'Ordine dei Dottori Commercialisti, in relazione anche alla qualità di socio della società del predetto commercialista;
- Inesistenza delle prestazioni di consulenza prestate dal Dott. Gi. Gi., commercialista/socio della società.

In ordine al primo punto, il Collegio rileva che la parcella emessa a fronte delle prestazioni rese appare congrua e conforme agli artt. 6, 45 e 53 della Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti.

Il Collegio rileva che l'Ufficio non può contestare il quantum della parcella se non ne sono state contestate le relative prestazioni, se sono state pagate le relative imposte e se, a maggior ragione, la parcella professionale ha acquisito il previsto parere di congruità da parte del competente Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti, come si riscontra dalla documentazione agli atti.

Appare parimenti destituita di fondamento la contestazione dell'Ufficio in ordine alla parcella del Dott. Gi., commercialista/socio della società. Le prestazioni rese dallo stesso a favore della società appaiono rientrare tra le attività istituzionali e propedeutiche alle finalità che la società medesima si prefiggeva: l'attivazione di un contratto di lease - back. È competenza dell'Ufficio fornire la prova dell'inesistenza delle prestazioni a favore della società e non il contrario.

In conformità al vigente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia, compete all'Ufficio che contesta le fatture fornire la prova che esse sono state emesse per operazioni inesistenti, giacché per il contribuente, l'onere probatorio si risolve, in sostanza, nell'esibizione dei documenti contabili. L'Ufficio non sembra abbia assolto a tale onere probatorio.

L'appello è pertanto infondato e va respinto. La particolarità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all'art. 92 - Il comma - C.P.C., come modificato dall'art. 45 - comma XI - della Legge n. 69/2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado.